



FONDAZIONE
VILLA GIOVANNI XXIII

ONLUS

Allegato B – Carta dei Servizi

**REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA E LA VITA COMUNITARIA
DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
Revisione n. 0/2020**

INDICE

Premessa	pagina 3
Articolo 1 - Soggetti ospitati	pagina 3
Articolo 2 – Ammissione nella R.S.A.	pagina 3
Articolo 3 – Ulteriori adempimenti prima dell’ingresso	pagina 3
Articolo 4 – Importi delle rette	pagina 4
Articolo 5 – Modalità di versamento della retta	pagina 4
Articolo 6 – Servizi retta e extra rette	pagina 5
Articolo 7 – Tariffe servizi extra rette	pagina 5
Articolo 8 – Assenze	pagina 5
Articolo 9 – Modifica rette	pagina 5
Articolo 10– Diritto di recesso	pagina 5
Articolo 11 – Assegnazione alloggio	pagina 6
Articolo 12 – Cura dell’alloggio	pagina 6
Articolo 13 – Risarcimento danni	pagina 6
Articolo 14 – Divieto di cessione dell’alloggio	pagina 6
Articolo 15 – Menù	pagina 7
Articolo 16 – Orario pasti	pagina 7
Articolo 17 – Orari di entrata e uscita	pagina 7
Articolo 18 – Silenzio orario	pagina 7
Articolo 19 – Visite	pagina 7
Articolo 20 – Personale socio – assistenziale e sanitario	pagina 8
Articolo 21 – Assistenza sanitaria	pagina 8
Articolo 22 – Prestazioni sanitarie specialistiche	pagina 8
Articolo 23 – Terapia della riabilitazione	pagina 8
Articolo 24 – Animazione	pagina 8
Articolo 25 – Servizio lavanderia e guardaroba	pagina 8
Articolo 26 – Servizio telefonico	pagina 9
Articolo 27 – Servizio radio televisivo	pagina 9
Articolo 28 – Servizio di trasporto e accompagnamento	pagina 9
Articolo 29 – Servizio religioso	pagina 9
Articolo 30 – Rapporti con il personale	pagina 9
Articolo 31 – Divieti	pagina 10
Articolo 32 – Altre prescrizioni	pagina 10
Articolo 33 – Valori dell’ospite	pagina 10
Articolo 34 – Dimissioni	pagina 10
Articolo 35 – Allontanamento	pagina 10
Articolo 36 – Decesso dell’ospite	pagina 10
Articolo 37 – Divieto di subingresso	pagina 10
Articolo 38 – Disciplina del volontariato	pagina 11
Articolo 39 – Rappresentanza degli ospiti	pagina 12

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS nell'approvare il seguente Regolamento si propone il duplice scopo di prefissare l'iter per l'accoglienza nella propria RSA per non autosufficienti e di facilitare la vita comunitaria degli ospiti attraverso l'individuazione di norme che mirino a garantire una maggiore sicurezza psico-fisico e sociale degli Anziani.

Capo I Pratiche di ingresso

Articolo 1 - Soggetti ospitati

La Fondazione ospita nella propria RSA anziani non autosufficienti in nuclei dedicati per tipologia (anziani, soggetti da demenza) e livelli di assistenza differenziata (estensiva, mantenimento) secondo quanto previsto nel Regolamento regionale n. 4 del 21.1.2019 e s.m.i.

Articolo 2 – Ammissione nella RSA

Per essere ammessi nella RSA relativamente ai posti letto contrattualizzati con l'ASL occorre la preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del Distretto socio sanitario del paziente come previsto dal predetto Regolamento.

Articolo 3 – Ulteriori adempimenti prima dell'ingresso

Prima dell'ingresso nella RSA l'ospite o familiare o altra persona responsabile è tenuto a:

- a) prendere visione del presente Regolamento e a firmare, per accettazione senza riserva;
- b) prendere visione della Carta dei Servizi;
- c) fornire agli uffici della RSA oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di eventuali parenti e amici cui rivolgersi in caso di necessità;
- d) sottoscrivere il contratto di ospitalità.

Capo II Rette

Articolo 4 – Importi delle rette

L'ammontare della retta per i posti letto accreditati e contrattualizzati con l'ASL è determinata in base alla tariffa giornaliera fissata dalla Regione Puglia che in caso di assistenza estensiva è interamente a carico del S.S.N. mentre per i ricoveri di mantenimento e lungo assistenza rimane per metà a carico del S.S.N. e per l'altra metà a carico dell'utente.

Per i posti letto non contrattualizzati con l'ASL, invece, la retta mensile, per ciascuna tipologia assistenziale, viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei costi di gestione e degli altri proventi diversi dalla gestione caratteristica.

Tale retta una volta determinata viene comunicata agli anziani e ai familiari responsabili al pagamento della stessa.

Le rette applicate nella RSA per anziani sono le seguenti:

TIPOLOGIA POSTO LETTO	TIPOLOGIA STANZA	IMPORTO
RSA estensiva tipo A contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA estensiva tipo A contrattualizzata	Camera singola	
RSA estensiva tipo B contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA estensiva tipo B contrattualizzata	Camera singola	
RSA estensiva tipo A non contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA estensiva tipo A non contrattualizzata	Camera singola	
RSA estensiva tipo B non contrattualizzata	Camera a due letti	

Regolamento per l'accoglienza e la vita comunitaria – R.S.A. non autosufficienti

RSA estensiva tipo B non contrattualizzata	Camera singola	
RSA mantenimento tipo A contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA mantenimento tipo A contrattualizzata	Camera singola	
RSA mantenimento tipo B contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA mantenimento tipo B contrattualizzata	Camera singola	
RSA mantenimento tipo A non contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA mantenimento tipo A non contrattualizzata	Camera singola	
RSA mantenimento tipo B non contrattualizzata	Camera a due letti	
RSA mantenimento tipo B non contrattualizzata	Camera singola	

Ogni variazione della retta dovrà essere comunicata all'ospite, o a chi si è assunto l'impegno a pagare la stessa entro 15 giorni dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Modalità di versamento della retta

Prima dell'ingresso la Fondazione comunica all'ospite o a chi si è assunto l'impegno al pagamento, l'ammontare della retta.

L'ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipata e a rimborsare le spese extra addebitate. La retta dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.

La Fondazione, in caso di particolari esigenze, potrà concordare con ciascun ospite modalità di pagamento diverse, purché ciò non rechi danno alla Fondazione stessa.

La retta mensile può essere rimborsata solo nel caso in cui l'anziano decede o provvede a dare formale disdetta e libera il proprio alloggio, entro e non oltre il 10° giorno del mese.

Articolo 6 - Servizi retta ed extra retta

La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla RSA avvalendosi anche delle figure professionali previste in organico.

Nella retta mensile non sono compresi i farmaci non forniti direttamente dalla farmacia ospedaliera, la lavanderia e il guardaroba dei capi di abbigliamento personali, barbiere-parrucchiere, podologo e quant'altro non previsto nel precedente primo comma.

La Direzione ha il diritto/dovere di provvedere alla fornitura dei farmaci prescritti dal medico curante e agli altri servizi di cui innanzi non compresi nella retta mensile e l'ospite, o altra persona responsabile al pagamento della retta, è obbligato a rimborsare quanto tal fine anticipato dalla Fondazione.

Articolo 7 – Tariffe servizi extra

TIPOLOGIA SERVIZI	IMPORTO TARIFFA MENSILE
Lavanderia e guardaroba capi di abbigliamento (escluso capi delicati)	
Parrucchiere – barbiere – uomo (due rasatura settimanali e taglio capelli mensile)	
Parrucchiere - donna – (una messa in piega o taglio capelli mensile)	
Pedicure	

Articolo 8 – Assenze

L'ospite che occupa un posto contrattualizzato in caso di ricovero ospedaliero conserva il posto letto contrattualizzato in struttura fino ad un massimo di 20 giorni. Decorsi i 20 giorni potrà rientrare in struttura solo se disponibile un posto letto non contrattualizzato.

Per le assenze dalla struttura l'importo della retta sarà calcolato nel modo seguente:

- assenze fino a 60 giorni: intero importo della retta posta a carico dell'ospite;
- assenze dopo il 60° giorno: il 75% della retta posta a carico dell'ospite.

Articolo 9 - Modifica rette

La retta può essere variata al variare del setting assistenziale (estensiva o mantenimento).

Articolo 10 - Diritto di recesso

Il contratto di ospitalità è rescindibile sia da parte dell'Amministrazione che da parte dell'ospite. L'Amministrazione della Fondazione può rescindere il contratto nel caso di inosservanza, regolarmente contestata all'ospite, delle norme del presente Regolamento.

La modifica della retta da diritto di recesso all'ospite che non intenda accettarla. Tale recesso dovrà essere comunicato alla Fondazione entro cinque giorni dalla data in cui l'Ospite o altra persona responsabile al pagamento della retta viene a conoscenza della variazione.

L'ospite o altra persona responsabile è tenuto al pagamento della retta, secondo l'importo determinato prima della modifica, fino al giorno in cui comunica il recesso. Da tale giorno deve, inoltre, lasciare libero il posto da lui occupato.

Capo III

Alloggio

Articolo 11 - assegnazione alloggio

Ciascun ospite, alla data dell'ingresso, viene alloggiato nell'ambiente della RSA concordato con la direzione, in base alla disponibilità dei posti letto.

La direzione della Fondazione previa preventiva comunicazione all'ospite o familiare di riferimento può modificare l'alloggio assegnato a seguito della modifica del livello di assistenza (estensiva o di mantenimento) o per valutazioni insindacabili della direzione sanitaria sulle condizioni psico-fisiche dell'ospite, organizzative e di vita comunitaria.

Con riferimento specifico alla presenza dell'anziano nel nucleo RSA "Mimosa", dedicato agli ospiti affetti dal morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, questa deve considerarsi temporanea e precisamente fino a quando, sulla base del giudizio insindacabile del direttore sanitario, il nucleo per le sue particolari caratteristiche strutturali può ancora svolgere, in relazione alle condizioni ed esigenze dell'ospite, efficacemente il proprio ruolo terapeutico.

Articolo 12 - cura dell'alloggio

L'ospite, dal momento in cui viene alloggiato nell'ambiente assegnatogli, si impegna a:

- osservare le regole di ordine e di igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell'Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle attrezzature dell'alloggio; e' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione.
- consentire al personale di servizio o incaricato di entrare nell'alloggio per effettuare le pulizie, controlli o riparazioni.

Articolo 13 - risarcimento danni

L'Ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per incuria o trascuratezza.

Articolo 14 - divieto di cessione dell'alloggio

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, persone estranee, qualunque sia il grado di parentela.

Capo IV

Vitto

Articolo 15 – Menù

Il menù giornaliero viene predisposto con la consulenza del medico e/o dietologo viene reso noto a tutti gli ospiti. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica.

Articolo 16 - Orario pasti

I pasti sono serviti nella sala pranzo nei seguenti orari:

Colazione ore 8,30 - Pranzo ore 12,00 - Cena ore 18,00 salvo variazioni stabilite dalla Direzione.

In casi particolari la direzione può autorizzare il servizio in camera.

Capo V

Orari

Articolo 17 – Orari di entrata e uscita

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato psichico e fisico. Tali limitazioni sono di competenza del medico.

L'ospite può entrare, uscire dalla RSA sotto la propria responsabilità dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo invernale e nella stagione estiva dalle ore 7,00 alle ore 21,00 evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Articolo 18 - Silenzio orario

L'ospite è invitato ad osservare il silenzio, compreso l'ascolto di radio, televisioni o altri apparecchi hi-fi nei seguenti orari:

- nei locali comuni dalle ore 22,00 alle ore 7,00
- in stanza e nelle zone notte dalle ore 13,30 fino alle 15,30 e dalle ore 21,30 alle ore 7,00.

Articolo 19 – Visite

L'ospite può ricevere visite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 tranne casi particolari autorizzati dalla direzione.

Capo VI

Assistenza

Articolo 20 - personale socio - sanitario

La RSA assicura agli ospiti un'assistenza adeguata allo stato di salute avvalendosi delle figure professionali sociosanitarie previste nel proprio organigramma.

Articolo 21 - assistenza sanitaria

Per quanto riguarda l'assistenza medico sanitaria la RSA:

- a) si avvale del Direttore Sanitario e di un medico consulente specialista;
- b) mette a disposizione dei medici curanti e degli specialisti i propri ambulatori;
- c) affida le prestazioni di carattere infermieristico e riabilitativo a personale abilitato a termini di legge. Le terapie previste dal personale medico non possono essere gestite dall'ospite. Ad esse è delegato il personale infermieristico competente.

Articolo 22 – Visite specialistiche e ricoveri ospedalieri

La Fondazione non assume alcun onere per visite specialistiche e ricoveri ospedalieri che rimangono a carico dell'utente. I ricoveri programmati vengono organizzati dal servizio sociale in collaborazione con il familiare o referente dell'ospite. In caso di emergenza sanitaria il personale dell'Ente chiama il 118. Di tanto viene

Regolamento per l'accoglienza e la vita comunitaria – R.S.A. non autosufficienti

informato telefonicamente il familiare o il referente qualora lo stesso voglia raggiungere l'anziano in pronto soccorso in quanto nessun operatore può accompagnare l'ospite e assentarsi dal servizio. Durante il ricovero ospedaliero la Fondazione non è tenuta a prestare la propria assistenza nella struttura sanitaria che ha preso in carico l'ospite.

Articolo 23 - Terapia di riabilitazione

La RSA assicura il servizio di terapia della riabilitazione. Il terapeuta provvede ad effettuare la terapia prescritta secondo le indicazioni del medico prescrittore anche con l'ausilio della palestra attrezzata.

Capo VII Servizi vari

Articolo 24 – Animazione

La Fondazione provvede direttamente o previa apposite convenzioni ad organizzare idonee attività di animazione che si inseriscono il più possibile naturalmente nella quotidianità e nel rispetto dei ritmi di vita della persona anziana.

Articolo 25 - Servizio lavanderia e guardaroba

La Fondazione direttamente o attraverso ditta specializzata assicura il servizio lavanderia e guardaroba e provvede al bucato, stiratura e rammendo della biancheria piana e personale il cui costo è compreso nella retta mensile. Qualora l'ospite volesse avvalersi del servizio lavanderia e guardaroba dei capi di abbigliamento personali dovrà corrispondere l'importo mensile extra rette di cui all'art. 7. E' vietato fare il bucato in camera da letto.

Articolo 26 - Servizio telefonico

Le telefonate verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno sono garantite da apparecchio fisso o mobile di nucleo.

Articolo 27 - Servizio radio televisivo

E' consentito all'ospite di fare uso nella propria stanza di impianti audiovisivi.

Nell'uso di detti impianti gli ospiti devono osservare le regole della cortesia, evitando di arrecare disturbo agli altri conviventi.

In orario di silenzio e comunque non oltre le ore 22,00 è consentito l'uso con la radio cuffia.

Gli apparecchi audiovisivi che si trovano nelle sale ritrovo sono a disposizione degli ospiti, che potranno usufruirne dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.

Articolo 28 - Servizio di trasporto ed accompagnamento

Per gli ospiti della RSA è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento con personale incaricato compatibilmente con i mezzi e le risorse umane disponibili. Qualora per motivi tecnici e/o organizzativi sia impossibile effettuare il servizio sarà cura dell'Assistente sociale o del Responsabile del Servizio Sociosanitario avvertire gli ospiti o i loro familiari che vi provvederanno a proprie spese.

Articolo 29 - Servizio religioso

Il servizio religioso è garantito quotidianamente con la celebrazione della Santa Messa al mattino e la recita del Rosario al pomeriggio.

CAPO VIII Rapporti con il personale

Articolo 30 - rapporti con personale

L'ospite e i famigliari dell'ospite:

- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore;
- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- eventuali inadempienze da parte del personale vengono segnalati alla Direzione;
- devono astenersi dall'erogare qualsiasi compenso.

CAPO IX

Norme di interesse generale – divieti

Articolo 31 – divieti

L'ospite deve adeguarsi alle decisioni dell'Amministrazione e della Rappresentanza degli ospiti prese nell'interesse generale della Comunità.

All'ospite è fatto divieto di:

- lavare e stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali non regolarmente protetti;
- utilizzare fornelli e stufe nelle stanze;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua fuori dalla finestra;
- vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materia che otturi o corroda le condutture; tale materiale va riversato negli appositi contenitori di rifiuti.
- fumare nelle stanze e negli ambienti chiusi della RSA;
- giocare d'azzardo;
- tenere animali od oggetti che possano creare inconvenienti per la pulizia e l'igiene;
- somministrare cibo a colombi o altri animali. I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

Articolo 32 - Altre prescrizioni

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo agli altri ospiti.

E' fatto divieto ai Sigg. ospiti di tenere nelle stanze cibo deteriorabile.

Il personale preposto ha facoltà di controllare gli armadi e i comodini degli ospiti ed eliminare eventuali generi deteriorabili.

CAPO X

Custodia valori e responsabilità civile

Articolo 33 - Valori dell'ospite

La Fondazione, al fine di tutelare i beni di un ospite, quando non è in grado di disporvi responsabilmente, provvede alla loro custodia e non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione scritta.

La Fondazione declina ogni responsabilità per oggetti e valori conservati nelle stanze degli ospiti e per danni che possono derivare senza sua colpa agli oggetti e alle loro cose.

Articolo 34 – Dimissioni

L'ospite o un suo famigliare può disdire l'alloggio con preavviso di almeno 10 giorni mediante dichiarazione scritta.

Articolo 35 – Allontanamento

Regolamento per l'accoglienza e la vita comunitaria – R.S.A. non autosufficienti

La Fondazione, sentito il parere non vincolante della rappresentanza degli ospiti, può allontanare l'ospite con provvedimento d'urgenza, oltre che nel caso previsto dall'art. 1, qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- commetta gravi infrazioni al presente Regolamento;
- sia moroso nel pagamento della retta per oltre due mesi;
- sia in condizioni di salute o mentali tali da non poter essere in alcun modo assistito dall'Ente. Dopo un richiamo verbale ed uno scritto si provvede all'allontanamento. L'esecuzione non richiederà alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel provvedimento di allontanamento si indicheranno i termini entro cui dovrà essere eseguito dandone comunicazione all'autorità comunale qualora manchino i famigliari.

Articolo 36 – Decesso dell'ospite

In caso di decesso dell'ospite dovrà essere redatto a cura della Direzione un verbale, alla presenza di due testimoni, nel quale saranno elencati i valori e gli oggetti di proprietà del defunto. I beni rinvenuti saranno custoditi dalla Direzione e consegnati, con l'osservanza delle norme di legge, agli eredi tenuti a saldare eventuali conti in sospeso.

Articolo 37 - Divieto di subingresso

Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

Articolo 38 - Disciplina del volontariato

La collaborazione delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere un'attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Presidente della Fondazione cui compete l'autorizzazione.

La prestazione volontaria non obbliga la Fondazione ad alcun impegno economico salvo eventuali rimborsi di spese autorizzate e documentate.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio all'organizzazione ed al funzionamento della RSA.

La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di coordinamento e collaborazione per rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Articolo 39 - Rappresentanza degli ospiti

La Fondazione assicura la partecipazione degli ospiti all'organizzazione e gestione della RSA. A tal fine è costituita la Rappresentanza degli ospiti. Con apposito Regolamento viene disciplinato il funzionamento ed i compiti della Rappresentanza.